



Città di VIADANA

Prot. n. 26179

DECRETO SINDACALE

N.11 del 01/09/2026

OGGETTO: Settore Cultura – Servizi scolastici – Istruzione e Asilo Nido – Coordinamento Servizi Sociali – Alloggi ERP – Proroga nomina responsabile di servizio *ad interim* - Incaricato di Elevata Qualificazione dal 01/09/2026;

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, che in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 08/03/2024;
- il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione, aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30/12/2025;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 06/12/2023 è stato approvato l'aggiornamento della macrostruttura dell'Ente e che in tale macrostruttura sono stati individuati n. 8 settori assegnati ad altrettanti incaricati di Elevata Qualificazione;

Visto l'art. 8 *"Incarico ad interim e funzioni di sostituzione"* del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 08/03/2024, che testualmente al comma 1 recita:

"In caso di vacanza di un incaricato di Elevata Qualificazione per uno dei motivi di cui all'art. 5 la responsabilità di incarico di EQ può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di incarico di EQ in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo. Nel caso di cui al precedente comma, il Sindaco può attribuire con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente appartenente all'Area dei Funzionari, o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti e secondo quanto previsto nel vigente regolamento degli uffici e servizi.

La durata dell'incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili con atto motivato, qualora perdurino le esigenze di servizio che hanno determinato la necessità della sostituzione";

Visti i decreti sindacali:

- n. 5 del 30/06/2026 prot. 20293 del 30/06/2026 avente ad oggetto *"Nomina responsabili di*

servizio - Incaricati di Elevata Qualificazione dal 01/07/2026"; con il quale vengono individuati gli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori:

- Servizi Demografici e Statistici – Urp – Comunicazione – Informatica – Segreteria e Protocollo – Contratti – Personale – Vice segretario;
 - Settore Tributi – Attività Produttive e Commercio – SUAP;
 - Settore Centrale Unica di Committenza – Provveditorato ed Economato;
 - Settore Tecnico – Manutentivo – Lavori Pubblici – Ambiente;
 - Settore SUE – Urbanistica;
- n. 7 del 30/06/2026 prot. 20296 del 30/06/2026 avente ad oggetto *"Settore Cultura – Servizi scolastici – Istruzione e Asilo Nido – Coordinamento Servizi Sociali – Alloggi ERP – Nomina responsabile di servizio ad interim - Incaricato di Elevata Qualificazione dal 01/07/2026"*;

Ritenuto di prorogare la nomina *ad interim* del responsabile di servizio del Settore Cultura – Servizi scolastici – Istruzione e Asilo Nido – Coordinamento Servizi Sociali – Alloggi ERP, previsto dalla macrostruttura ed individuato nel funzionario già titolare di incarico di E.Q. in servizio dell'Ente Dott.ssa Nadia Mori;

Dato atto che l'incarico viene conferito per la durata di mese 1 a decorrere dal 1° settembre 2026;

Visto l'art. 8 *"Incarico ad interim e funzioni di sostituzione"* del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 08/03/2024, che testualmente al comma 2 recita:

"Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incaricato di EQ oggetto dell'incarico ad interim";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 21/12/2023 aggiornata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30/12/2025, relativa alla graduazione economica della retribuzione di posizione spettante agli incaricati di Elevata Qualificazione, con la quale è stata approvata la tabella di ponderazione dei singoli incarichi di E.Q.;

Verificata l'insussistenza dei casi di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e D.P.R. 62/2013;

Visti:

- il vigente *"Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"*;
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

di nominare quale Responsabile di Servizio ed incaricato di Elevata Qualificazione *ad interim* del Settore Cultura – Servizi scolastici – Istruzione e Asilo Nido – Coordinamento Servizi Sociali – Alloggi ERP il seguente funzionario: Dott.ssa Nadia Mori;

AFFIDA

Allo stesso, sensi dell'art. 50, comma 10, tutte le funzioni previste dagli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

STABILENDO

- 1) che al suddetto funzionario titolare di E.Q. sono attribuite tutte le funzioni previste dagli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici come meglio definito nel regolamento degli uffici e servizi approvato con delibera n.79/2016 e s.m.i.;
- 2) che la durata dell'incarico è di mese 1 a decorrere dal 1° settembre 2026;
- 3) che decade dall'incarico di E.Q. il personale che a qualsiasi titolo sia collocato in congedo straordinario, malattia o in aspettativa retribuita o non retribuita per un periodo superiore a 90 giorni di calendario. Il Sindaco è tenuto ad assumere il provvedimento con immediatezza, al fine di evitare duplicazioni di spesa o aumenti della stessa, con altri conferimenti di incarico o con conferimento di incarichi *ad interim*. L'incarico può essere attribuito ad altro dipendente già titolare di incarico di E.Q. in servizio presso l'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo. Il Sindaco può altresì attribuire con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente di categoria D, non titolare di incarico di E.Q., o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti e secondo quanto previsto nel vigente regolamento degli uffici e servizi;
- 4) che per fronteggiare le necessità di sostituzione temporanea di un titolare di incarico di E.Q. per assenze di durata inferiore ai 90 giorni, in occasione di periodi di ferie, malattia o per altre legittime fattispecie previste dalle norme di legge e contrattuali vigenti, il Sindaco può, con proprio provvedimento, individuare per ciascuna posizione di responsabilità un altro titolare di incarico di E.Q. oppure il segretario generale, che sostituisca il dipendente assente, assumendone responsabilità e funzioni per il periodo strettamente necessario. Le sostituzioni temporanee di cui al periodo precedente non configurano l'istituto dell'interim, su richiamato, e non comportano alcuna specifica remunerazione aggiuntiva per il sostituto né alcuna riduzione del trattamento accessorio ordinariamente spettante al responsabile sostituito. Ove ne ricorrano i presupposti, in sede di valutazione dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei responsabili dei servizi, il Nucleo di Valutazione può stabilire se i periodi di sostituzione di cui sopra, per i riflessi positivi eventualmente prodotti sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al responsabile sostituito da parte del sostituto e anche in considerazione della durata effettiva della sostituzione, siano meritevoli di comportare riflessi sulla premialità dei dipendenti interessati, comunque nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'istituto;
- 5) di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di elevata qualificazione, nonché – sussistendone i presupposti – anche ai compensi aggiuntivi previsti dal vigente CCNL o da altre disposizioni di legge;
- 6) che l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi contestati in contraddittorio con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi.



IL SINDACO
NICOLA CAVATORTA

